



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio A.I.A.

OGGETTO: Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata alla società Rottami Metalli Italia S.p.a. per le attività di trattamento e recupero di rifiuti metallici in genere e R.A.E.E. svolte presso l'impianto sito in Via Galileo Galilei, 19 nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

Determinazione n. 1577 del 10/06/2022

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente del Settore Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona, ai sensi della normativa vigente:

- 1) rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla società Rottami Metalli Italia S.p.a. per l'impianto di recupero rifiuti speciali con sede in via Galileo Galilei, 19 nel comune di Castelnuovo del Garda (VR);
- 2) dà atto che l'impianto rispetta la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 relativamente alle conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- 1) autorizza lo scarico nel Rio Tionello delle acque di lavorazione e lavaggio, delle acque meteoriche di dilavamento e quelle di raffreddamento, nei limiti e secondo le prescrizioni specificate nell'allegato B;
- 2) autorizza le emissioni diffuse e convogliate in atmosfera, nei limiti e secondo le prescrizioni specificate nell'allegato B;
- 3) approva il Piano di Monitoraggio e Controllo PMC rev. 06 del 01/06/2022;
- 4) revoca il vigente provvedimento A.I.A. rilasciato con determinazione n. 2472/15 del 06/07/2015, aggiornato con determinazioni n. 3290/17 del 22/08/2017, in quanto sostituito dal presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità di dodici anni (dodici) anni, ossia fino al 09/06/2034 ed è vincolata al mantenimento della certificazione ISO 14001 e sostituisce le autorizzazioni ambientali indicate nell'allegato IX del D.lgs. n. 152/06.

L'attività di trattamento rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia ambientale, nonché nel rispetto di quanto espressamente riportato nella sezione successiva denominata "obblighi da rispettare".

Fatto

La società Rottami Metalli Italia S.p.a. con sede legale in via Galileo Galilei n.19 del comune di

Castelnuovo, opera nel campo del trattamento finalizzato al recupero di rifiuti speciali costituiti sostanzialmente da materiale metallico e da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito indicati come RAEE). L'impianto è sito in via Galileo Galilei n. 19, nel comune di Castelnuovo del Garda (VR).

Ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato, da ultimo, con D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" con determinazione n. 2472/15 del 06/07/2015 (aggiornata con determinazione n. 3290/17 del 22/08/2017) è stata rilasciata l'A.I.A. alla Rottami Metalli Italia S.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti speciali individuato al punto 5.3 lettera b: recupero di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 T/die che comportino il ricorso ad una delle seguenti attività:

4) Trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (attività nuova introdotta dal D.Lgs. n. 46/14).

Detta autorizzazione comprende anche le attività di messa in riserva R13, pretrattamento R12 e trattamento R13/R4 non IPPC di cui all'Allegato VIII del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

A seguito della comunicazione prot. 35164 del 02/07/2021 della Provincia di Verona, con note acquisite al prot. n. 49901, 49903 e 49904 del 30/09/2021 codesta Società ha presentato istanza di riesame dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006, per il recepimento delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ("BAT Conclusions") adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 agosto 2018.

In relazione alla presentazione dell'istanza di riesame dell'A.I.A., è stata pubblicata una nota informativa sul portale della Provincia di Verona.

Da un esame formale della documentazione ricevuta è risultato necessario richiedere alla ditta, con nota prot. 7864 del 17/02/2022, alcune integrazioni che sono state in seguito acquisite al prot. n. 9249 del 24/02/2022. Con dette integrazioni la ditta intendeva ottenere EoW solo in relazione al reg. UE n. 333/15. Con successiva integrazione acquisita al prot. 14792 del 24/03/2022, la ditta ha evidenziato che non intende più rinunciare all'attività R4 per alcuni codici EER, intendendo pertanto ottenere EoW ai sensi del reg. UE n. 715/13.

In ambito di riesame dell'AIA la ditta ha presentato alcune richieste di modifica che sono state oggetto di approvazione in sede di conferenza dei servizi e che sono riportate nell'allegato B al punto "Interventi programmati".

Con nota prot. 12579 del 14/03/2022 è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi che nella seduta del 30/03/2022 ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni che sono state formulate alla ditta con nota prot. 16197 del 31/03/2022.

La ditta ha provveduto a riscontrare con nota del 28 aprile 2022 (acquista al prot. 21589 del 02/05/2022) le suddette integrazioni. Pertanto, con nota prot. n. 24847 del 17/05/2022, è stata convocata, in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., una nuova Conferenza di Servizi che nella seduta del 30/05/2022 ha approvato il riesame dell'A.I.A. con recepimento delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 nonché ha approvato le modifiche illustrate nel corso della conferenza di servizi che comprendono anche la modifica e il completamento della linea 3, la realizzazione della linea 5 e la riorganizzazione dell'area di stoccaggio dei rifiuti (Zona 7).

In data 03/06/2022 al prot. n. 27992 è pervenuto il parere dell'A.R.P.A.V. in merito al Piano di Monitoraggio e controllo (PMC rev. 06 del 01/06/2022).

La ditta ha adempiuto al pagamento delle spese di istruttoria secondo le disposizioni dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1519 del 26/05/2009.

Con scadenza il 05/08/22, la ditta Rottami Metalli Italia S.r.l. è iscritta nella WHITE LIST VERONA "Elenco Dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di Lavori Non Soggetti a Tentativo di Infiltrazione Mafiosa".

Motivazione

L'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 28 e 31 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

La normativa regionale in materia di rifiuti assegna alle Province la competenza in materia di autorizzazione di impianti di recupero rifiuti.

Il giorno 11 aprile 2014 è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, che aggiorna e coordina le regole sull'Autorizzazione Integrata Ambientale, controlli e sanzioni ambientali per installazioni operanti nel settore energetico, metallurgico, minerario, dell'allevamento degli animali e dei rifiuti. Con tale provvedimento viene integrato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e una parte importante riguarda l'unificazione o l'integrazione effettiva delle autorizzazioni ambientali.

La Regione del Veneto con deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2014, n. 1298, ha fornito i primi indirizzi applicativi al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 e in merito all'autorità competente al rilascio dell'A.I.A., per le installazioni in precedenza non assoggettate e riconducibili alle attività di gestione dei rifiuti, conferma l'attribuzione delle competenze previste dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 per tipologie di impianto anche se soggetti ad A.I.A., ratificata successivamente nella legge regionale n. 4/2016.

Il codice ambientale aggiornato all'articolo 6, commi 13 e seguenti prevede la necessità dell'A.I.A. per le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda che comprende anche le attività gestite dalla Rottami Metalli Italia S.p.a, nonché le modifiche delle stesse. Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle suddette installazioni, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208 sempre del codice ambientale.

Per le installazioni di gestione dei rifiuti soggette ad A.I.A. nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 29-quater, comma 10 e, pertanto, sia l'approvazione, che la modifica e l'autorizzazione all'esercizio di un impianto compreso nel suddetto allegato VIII, sono soggette ad A.I.A. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del codice ambientale (che comprende anche l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli articoli 208 e 210).

Con la Circolare ministeriale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), protocollo n. 0012422/GAB del 17/06/2015, sono stati forniti ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46. In particolare, nel testo della suddetta Circolare viene chiarito che "gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti" e che "gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti".

Gli impianti di trattamento rifiuti in base all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000 debbono essere provvisti di un programma dei controlli, da approvare all'atto dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. La Regione Veneto, con deliberazione 9 febbraio 2010, n. 242, ha coordinato tale strumento con il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla normativa A.I.A. prevedendo un unico strumento coordinato e successivamente la legge è stata modificata e prevede che sia eseguito sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione che si avvale di personale con

adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o esterno. Pertanto, per l'impianto in parola, in relazione anche alla potenzialità effettiva, il Piano di Monitoraggio e Controllo, validato dall'A.R.P.A.V. è un unico documento per i controlli e monitoraggi del gestore.

L'autorizzazione deve programmare specifici controlli sulle matrici ambientali: previste ogni 5 anni per le acque sotterranee e ogni 10 anni sul suolo, e individuare prescrizioni per avvio e arresto dell'impianto, per l'esercizio in condizioni straordinarie, per evitare emissioni fuggitive e malfunzionamenti nonché per l'arresto definitivo dell'impianto all'atto della dismissione.

L'art. 29-octies, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Rinnovo e riesame*" prevede che relativamente alle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale sia disposto il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, tra l'altro, entro 4 anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione.

La decisione di rilasciare la presente autorizzazione si fonda su quanto dichiarato dalla ditta in merito all'utilizzo, da parte del gestore, delle migliori tecniche disponibili (MTD) nell'esercizio della propria attività, conformemente alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione europea del 10 agosto 2018 con la quale sono state adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (di seguito "*BAT Conclusions*").

Dall'esame della documentazione agli atti non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento; è possibile pertanto procedere al rilascio di un nuovo provvedimento contenente le nuove condizioni di esercizio dell'installazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies del Titolo III della parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006.

Per richiedere la documentazione completa, inviare una mail a smaltimenti@rmisrl.com

In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali derivanti dall'attività di recupero (EoW), la ditta dovrà mantenere la certificazione reg. UE n. 333/2011 e reg. UE n. 715/2013.

Avvertenze

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce a ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nullaosta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce in ogni caso le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato IX della parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.